

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	142
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	146
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**  
**C. 2520 Quintarelli ed altri.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, che era stato fissato per il 22 settembre scorso, sono state presentate venticinque proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che l'onorevole Boccadutri ha ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.7. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore, pur osservando che l'emendamento Caparini 1.5 ha soltanto carattere terminologico.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Liuzzi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e Caparini 1.5 e 1.6 (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative

riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), come « accesso ad *internet* », un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete *internet*. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito « servizio non *internet* ». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet* ». Osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Caparini 2.1 comporta che il successivo emendamento Liuzzi 2.2 risulti precluso e che l'emendamento Caparini 2.3 risulti assorbito.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan CATALANO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.1 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Caparini 2.1, come riformulato (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Caparini 2.1, come riformulato, non saranno posti in votazione l'emendamento Liuzzi 2.2, in quanto assorbito, e l'emendamento Caparini 2.3, in quanto precluso.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Liuzzi 3.2, 3.3 e 3.6. Esprime altresì parere favorevole

sull'emendamento Liuzzi 3.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali ». Chiede l'accantonamento dell'emendamento Boccadutri 3.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 3.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica ». Osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato, comporta che l'emendamento Liuzzi 3.9 risulti assorbito. Invita infine a ritirare l'emendamento Liuzzi 3.10, in quanto le finalità di tale emendamento sono assorbite dalla riformulazione che intende proporre dell'articolo aggiuntivo Caparini 4.03.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Boccadutri 3.5, su cui formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, precisa che la propria richiesta di accantonamento dell'emendamento Boccadutri 3.5 deriva dal fatto che intende predisporre una riformulazione del suddetto emendamento.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, nel ribadire il parere espresso sull'emendamento Boccadutri 3.5, nel testo presentato, si riserva di valutare la nuova formulazione che sarà proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Boccadutri 3.1 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Liuzzi 3.2 e 3.3 (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Liuzzi 3.4, come riformulato (*vedi allegato 2*). Accantona quindi l'emendamento Boccadutri 3.5 e approva l'emendamento Liuzzi 3.6 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Boccadutri 3.7 è stato ritirato.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottoscrive l'emendamento Boccadutri 3.8 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato, non sarà posto in votazione l'emendamento Liuzzi 3.9, in quanto assorbito.

Mirella LIUZZI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.10.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Liuzzi 4.1 a condizione che sia riformulato nel senso che esso sostituisca non l'intero articolo 4, ma soltanto il comma 1. Osserva che le eventuali approvazioni dell'emendamento Liuzzi 4.1 comporta che il successivo emendamento Boccadutri 4.2 risulti precluso. Esprime parere contrario sull'emen-

damento Liuzzi 4.3. Esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Liuzzi 4.01. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caparini 4.03, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che sia aggiunto il seguente articolo: «ART. 4-bis. (*Sanzioni*). 1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti. 2. Le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge. »

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mirella LIUZZI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Liuzzi 4.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento Liuzzi 4.1, come riformulato, non sarà posto in votazione l'emendamento Boccadutri 4.2, in quanto precluso.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 4.3. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Liuzzi 4.01 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.02, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Ivan CATALANO (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Caparini 4.03 e ac-

cetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caparini 4.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nel ricordare che è stato accantonato l'emendamento Boccadutri 3.5, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet  
per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.  
(C. 2520 Quintarelli ed altri).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.*

1. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.*

1. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: operatori con le seguenti: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.*

1. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: residenziale con la seguente: domestica.*

1. 5. Caparini.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.*

1. 6. Caparini.

## ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico come « l'accesso ad internet », un servizio che consenta l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta l'accesso ad una tale porzione o sottoinsieme di servizi è definito « servizio non internet ».

2. 1. Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* un operatore *con le parole:* fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

**2. 2.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le offerte commerciali di servizi non internet devono indicare, anche tecnicamente, le limitazioni poste al servizio offerto, rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.

**2. 3.** Caparini.

#### ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ferma restando la prevalenza del diritto europeo, agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare l'accesso a determinate applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli, per una delle seguenti ragioni:

a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che medesime tipologie di traffico siano trattate con le medesime modalità;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;

c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previa informativa fornita allo stesso utente;

d) dare attuazione ad una legge o ad un provvedimento amministrativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.

**3. 1.** Boccadutri.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* Agli operatori *con le seguenti:* Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

**3. 2.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola:* fornitore *con le seguenti:* fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.

**3. 3.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da:* legislativo *a:* competente *con le seguenti:* dell'autorità amministrativa o giurisdizionale competente secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

**3. 4.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli operatori possono commercializzare servizi di accesso alla rete internet a velocità differenziata e servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche *on line*, ed oggetto di uno specifico accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori.

**3. 5.** Boccadutri.



*Al comma 2, sostituire le parole:* Gli operatori con le seguenti: I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

- 3. 6.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Sopprimere il comma 3.*

- 3. 7.** Boccadutri.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi *standard* di qualità del servizio e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono.

- 3. 8.** Boccadutri.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* può a forniscono con le seguenti: stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

- 3. 9.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. 10.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

#### ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario od *open source*, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali *software* siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

- 4. 1.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* il *software*, proprietario od *open source*, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi.

- 4. 2.** Boccadutri.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni a contenuto informativo preinstallate.

- 4. 3.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Trasparenza).*

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito *internet*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete *internet* secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.

**4. 01.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Parità di condizioni competitive in rete).*

1. Le autorità competenti assicurano che i fornitori di accesso ad *internet* che erogano servizi in concorrenza con altri soggetti operanti in rete a qualunque ti-

tolo, siano posti nelle medesime condizioni competitive, attraverso la rimozione di specifici limiti ovvero l'effettiva applicazione dei medesimi limiti a tutti i detti soggetti, indipendentemente dalla sede da essi stabilita.

**4. 02.** Boccadutri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Sanzioni).*

1. L'omessa, incompleta, ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, costituisce in capo al Gestore di piattaforma una violazione valutabile, *ex* articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché sanzionabile dall'Autorità competente individuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3, possono essere valutate dall'Autorità competente alla stregua di forniture non richieste ai sensi dell'articolo 66-*quinquies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni previste all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**4. 03.** Caparini.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet  
per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti  
(C. 2520 Quintarelli ed altri).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.*

1. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.*

1. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: operatori con le seguenti: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.*

1. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: residenziale con la seguente: domestica.*

1. 5. Caparini.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) accesso *best effort*, la modalità di utilizzo della rete *internet* in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete».

1. 6. Caparini.

ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), come «accesso ad *internet*», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete *internet*. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non *internet*». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limi-

tazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet* ».

**2. 1.** (nuova formulazione) Caparini.

#### ART. 3.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Agli operatori con le seguenti: Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.*

**3. 2.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: fornitore con le seguenti: fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.*

**3. 3.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali ».

**3. 4.** (nuova formulazione) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.*

**3. 6.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la

diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica ».

**3. 8.** (nuova formulazione) Boccadutri.

#### ART. 4.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario od *open source*, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali *software* siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative ».

**4. 1.** (nuova formulazione) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

(Trasparenza).

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito *internet*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete *internet* secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.»

- 4. 01.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-*bis*.  
(Sanzioni).

1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come

prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

2. Le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge».

- 4. 03.** (*nuova formulazione*) Caparini.